



MAURO MALIZIA

PREVENZIONE INCENDI

NEI LUOGHI DI LAVORO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO COORDINATA E COMMENTATA
E MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI



**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per **informazioni** e **promozioni**



WEBAPP INCLUSA
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

GRAFILL

Mauro Malizia

PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO

Ed. I (01-2023)

ISBN 13 978-88-277-0372-4

EAN 9 788827 703724

Collana **MANUALI** (285)



**Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso**

Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto GRAFILL
Tel. 091 6823069



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Finito di stampare presso **Tipografia Publistampa S.n.c. - Palermo**

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

PREFAZIONE	p.	9
1. I CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO	"	11
1.1. Premessa.....	"	11
1.2. L'evoluzione dei criteri tecnici di prevenzione incendi.....	"	12
1.3. Le vecchie linee guida		
per la valutazione dei rischi di incendio	"	14
1.3.1. Identificazione dei pericoli di incendio.....	"	15
1.3.2. Identificazione dei lavoratori e altre persone presenti esposte a rischi d'incendio.....	"	15
1.3.3. Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio	"	15
1.3.4. Classificazione del livello di rischio di incendio	"	16
1.3.5. Adeguatezza delle misure di sicurezza	"	17
1.4. Dal D.M. 10 marzo 1998 ai tre decreti	"	18
2. IL DECRETO CONTROLLI (D.M. 1° SETTEMBRE 2021)	"	22
2.1. Premessa.....	"	22
2.2. Articolato	"	26
2.3. Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza dei presidi antincendio (Allegato I).....	"	30
2.3.1. Manutenzione e controllo periodico	"	30
2.3.2. Sorveglianza	"	32
2.4. Qualificazione dei manutentori di presidi antincendio (Allegato II)	"	33
2.4.1. Generalità	"	33
2.4.2. Docenti.....	"	36
2.4.3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore	"	38
2.4.4. Valutazione dei requisiti	"	42
2.4.5. Procedure amministrative	"	44

2.5.	Controllo e manutenzione nel D.M. 10 marzo 1998.....	p.	46
2.5.1.	Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio (Allegato VI)	"	47
3.	IL DECRETO GSA (D.M. 2 SETTEMBRE 2021)	"	49
3.1.	Premessa.....	"	49
3.2.	Articolato	"	52
3.3.	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio (Allegato I)	"	56
3.3.1.	Informazione e formazione antincendio	"	57
3.3.2.	Preparazione all'emergenza.....	"	58
3.4.	Gestione della sicurezza antincendio in emergenza (Allegato II)	"	58
3.4.1.	Contenuti del piano di emergenza	"	59
3.4.2.	Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio	"	61
3.4.3.	Misure semplificate per la gestione dell'emergenza	"	61
3.5.	Corsi di formazione e aggiornamento per «addetti antincendio» (Allegato III)	"	62
3.5.1.	Attività di livello 3.....	"	62
3.5.2.	Attività di livello 2.....	"	63
3.5.3.	Attività di livello 1.....	"	63
3.5.4.	Contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento	"	63
3.6.	Idoneità tecnica degli «addetti antincendio» (Allegato IV)	"	64
3.7.	Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti (Allegato V)	"	64
3.7.1.	Inquadramento didattico e abilitazione alla erogazione dei corsi	"	65
3.7.2.	Contenuti minimi del corso	"	65
3.7.3.	Esami di fine corso	"	67
3.7.4.	Aggiornamento dei docenti	"	68
3.8.	Indicazioni procedurali per le attività di formazione e abilitazione	"	68
3.8.1.	Formatori degli addetti antincendio	"	69
3.8.1.1.	Corsi di formazione per i formatori	"	69
3.8.1.2.	Abilitazione dei formatori	"	71
3.8.1.3.	Attestazione dei requisiti dei formatori.....	"	72
3.8.1.4.	Aggiornamento dei formatori	"	72
3.8.2.	Addetti antincendio	"	72

3.8.2.1.	Designazione e formazione degli addetti antincendio	p.	72
3.8.2.2.	Formazione degli addetti antincendio.....	"	73
3.8.2.3.	Abilitazione degli addetti antincendio.....	"	75
3.8.2.4.	Aggiornamento degli addetti antincendio.....	"	76
3.9.	Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio	"	77
3.10.	La gestione delle emergenze nel D.M. 10 marzo 1998	"	78
3.10.1.	Informazione e formazione antincendio (Allegato VII)	"	78
3.10.2.	Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio (Allegato VIII)	"	80
3.10.3.	Contenuti minimi dei corsi di formazione per «addetti antincendio» (Allegato IX)	"	81
3.10.4.	Luoghi di lavoro ove è richiesto l'attestato di idoneità tecnica (Allegato X)	"	83
4.	IL DECRETO MINICODICE (D.M. 3 SETTEMBRE 2021)	"	84
4.1.	Premessa	"	84
4.2.	Articolato	"	85
4.3.	Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (Allegato I)	"	87
4.3.1.	Campo di applicazione	"	88
4.3.2.	Termini e definizioni	"	89
4.3.3.	Valutazione del rischio di incendio.....	"	89
4.3.4.	Strategia antincendio	"	90
4.3.4.1.	Reazione al fuoco	"	91
4.3.4.2.	Resistenza al fuoco	"	91
4.3.4.3.	Compartimentazione.....	"	91
4.3.4.4.	Esodo	"	92
4.3.4.5.	Gestione della sicurezza antincendio.....	"	96
4.3.4.6.	Controllo dell'incendio	"	97
4.3.4.7.	Rivelazione ed allarme	"	98
4.3.4.8.	Controllo fumi e calore	"	98
4.3.4.9.	Operatività antincendio	"	99
4.3.4.10.	Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	"	100
4.4.	Prevenzione, protezione e misure precauzionali di esercizio nel D.M. 10 marzo 1998.....	"	100

4.4.1.	Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi (Allegato II)	p. 100
4.4.2.	Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio (Allegato III)	" 103
4.4.3.	Misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio (Allegato IV)	" 106
4.4.4.	Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi (Allegato V)	" 108
5.	LA PREVENZIONE INCENDI	" 110
5.1.	Premessa	" 110
5.2.	Le norme tecniche di prevenzione incendi	" 111
5.3.	Il ruolo dei professionisti antincendio	" 114
5.4.	Il regolamento di prevenzione incendi	" 116
5.5.	La modulistica di prevenzione incendi	" 120
5.6.	Le procedure di prevenzione incendi	" 124
5.7.	«Istanze» e «segnalazioni» del D.P.R. n. 151/2011	" 126
5.7.1.	Valutazione del progetto	" 126
5.7.2.	Segnalazione certificata di inizio attività	" 129
5.7.3.	Attestazione di rinnovo periodico	" 132
5.7.4.	Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività	" 133
5.7.5.	Richiesta di deroga	" 133
5.7.6.	Nulla osta di fattibilità (N.O.F.)	" 135
5.7.7.	Verifica in corso d'opera	" 135
5.7.8.	Voltura	" 135
5.8.	Norme transitorie	" 136
6.	LE NORME PENALI	" 137
6.1.	Premessa	" 137
6.2.	Le principali disposizioni penali nell'attività di prevenzione incendi	" 137
6.2.1.	Le figure coinvolte nei procedimenti	" 138
6.2.2.	Codice penale	" 139
6.2.3.	Norme in materia di procedimento amministrativo	" 140
6.2.4.	Funzioni e compiti dei Vigili del fuoco	" 141
6.2.4.1.	Omessa presentazione di SCIA o di attestazione di rinnovo	" 142
6.2.4.2.	Attestazione di fatti non rispondenti al vero	" 144
6.2.5.	Disposizioni in materia di documentazione amministrativa	" 144

6.2.6.	Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	p. 144
6.3.	La disciplina sanzionatoria in materia di lavoro	" 145
6.3.1.	Dettagli della procedura.....	" 145
6.3.2.	Le competenze dei vigili del fuoco e i rapporti con gli altri organi di PG.....	" 147
6.3.3.	Disposizioni penali e sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.....	" 148
6.3.3.1.	Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti	" 149
6.3.3.2.	Sanzioni per i preposti	" 153
6.3.3.3.	Sanzioni per i lavoratori.....	" 154
6.3.3.4.	Sanzioni per i progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori.....	" 155
6.4.	La vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi	" 155
6.4.1.	Competenza dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi	" 156
6.4.2.	La vigilanza ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2008.....	" 157
6.4.3.	I controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 139/2006	" 158
7.	TERMINI E DEFINIZIONI	" 159
7.1.	Premessa.....	" 159
7.2.	Termini e definizioni	" 159
7.3.	Sigle e acronimi.....	" 175
7.4.	Abbreviazioni	" 176
8.	APPENDICE NORMATIVA	" 179
8.1.	Premessa.....	" 179
8.2.	D.M. 1° settembre 2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (G.U. n. 230 del 25 settembre 2021)	" 180
8.3.	D.M. 2 settembre 2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021)	" 213

8.4.	D.M. 3 settembre 2021 – <i>Criteria generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (G.U. n. 259 del 29 ottobre 2021)</i>	p.	239
9.	CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	"	251
9.1.	Contenuti della WebApp.....	"	251
9.2.	Normativa di riferimento riportata nella WebApp.....	"	251
9.3.	Elenco della modulistica riportata nella WebApp.....	"	257
9.4.	Requisiti hardware e software.....	"	258
9.5.	Attivazione della WebApp.....	"	258
	RIFERIMENTI	"	259
–	Bibliografia.....	"	259
–	Sitografia.....	"	259
–	Principali norme in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.....	"	259

PREFAZIONE

Le disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 recante «*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*» sono state completamente abrogate a decorrere dal 29 ottobre 2022 e sostituite dai tre decreti D.M. 1° settembre 2021, D.M. 2 settembre 2021, D.M. 3 settembre 2021 emanati in attuazione dell'articolo 46, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al fine di definire i criteri per individuare le misure per evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione, la gestione delle emergenze, le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio compresi i requisiti e la formazione del personale addetto.

Prima del 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019, che ha posto fine al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per le attività non dotate di specifica regola tecnica (c.d. «doppio binario»), il D.M. 10 marzo 1998 ha costituito il principale riferimento normativo per la valutazione del rischio e la progettazione antincendio delle cosiddette attività «non normate». In particolare, il D.M. 10 marzo 1998 è stato utilizzato come strumento progettuale per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non disciplinate da specifica regola tecnica verticale. Questo nonostante l'articolo 3 avesse stabilito che le disposizioni relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione e allarme e sull'estinzione non si applicavano alle «attività soggette», limitando l'applicazione del decreto solamente alle misure di prevenzione di cui all'allegato II, all'attività di controllo e manutenzione all'allegato VI e all'informazione e formazione antincendio trattate all'allegato VII.

Il D.M. 10 marzo 1998, emanato in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ha continuato ad essere applicato anche dopo l'abrogazione di quest'ultimo avvenuta ad opera del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale con l'articolo 46, comma 4 aveva stabilito che fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 46 continuavano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10 marzo 1998.

Dopo un ampio lasso di tempo di oltre 14 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, che comunque sta a testimoniare la validità del vecchio provvedimento rimasto in vigore per circa 24 anni, si è pervenuti all'aggiornamento del D.M. 10 marzo 1998 ad opera dei tre decreti («Controlli» D.M. 1° settembre 2021; «GSA» D.M. 2 settembre

2021; «Minicodice» D.M. 3 settembre 2021) emanati ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i quali hanno tenuto conto anche della nuova metodologia di progettazione introdotta dal Codice di prevenzione incendi. I tre decreti hanno introdotto importanti innovazioni rispetto alla vecchia disciplina inerente ai criteri di sicurezza antincendio e alla gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, che vengono dettagliati nei rispettivi capitoli del libro ponendoli a confronto con i vecchi criteri.

Per quanto concerne metodi di controllo e manutenzione dei presidi antincendio, una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal «Decreto controlli» riguarda la qualificazione dei tecnici manutentori, che viene stabilita in maniera più oggettiva e rigorosa per definire il personale «*competente e qualificato*». Infatti, le precedenti disposizioni di cui al D.M. 10 marzo 1998 non indicavano i requisiti richiesti al personale incaricato, genericamente definito competente e qualificato.

Relativamente ai criteri per la gestione delle emergenze, il «Decreto GSA» fornisce, tra le altre cose, le indicazioni relative all'informazione e formazione dei lavoratori, all'aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un'importante innovazione rappresentata dalla qualificazione e dai requisiti richiesti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, con obbligo di abilitazione attraverso specifici percorsi formativi.

Per quanto concerne, infine, la sicurezza antincendio applicabile a tutti i luoghi di lavoro, tranne i cantieri, con l'entrata in vigore del «Decreto Minicodice» a decorrere dal 29 ottobre 2022, è stato individuato un quadro completo di regole tecniche comprendente tutte le casistiche che si possono presentare, che a seconda dei casi sono rappresentate da:

- **Regole tecniche di prevenzione incendi:** per i luoghi di lavoro dotati di specifica regola tecnica verticale.
- **Minicodice:** per i luoghi di lavoro a «basso rischio di incendio» (attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi, non dotati di specifica regola tecnica verticale e aventi affollamento fino a 100 occupanti, superficie lorda fino a 1000 m², piani a quota tra -5 m e 24 m, carico d'incendio specifico di progetto fino a 900 MJ/m², ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative e non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio).
- **Codice di prevenzione incendi:** per i luoghi di lavoro non dotati di specifica regola tecnica e per quelli non definiti «a basso rischio di incendio».

L'autore

I CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

1.1. Premessa

L'articolo 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, stabilisce le modalità di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi, le quali sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, come il Ministro per i beni e le attività culturali per quanto concerne le attività connesse con i beni culturali ed ambientali, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi. Dette norme sono fondate su presupposti tecnico scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

- **Prevenzione:** misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
- **Protezione:** misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

L'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2006, specifica che fino all'adozione delle citate norme tecniche, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.

In base a quanto sopra si poteva, comunemente, individuare una distinzione tra le cosiddette attività «normate», disciplinate da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, e quelle «non normate» alle quali si applicano i criteri generali di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2006. Tale distinzione aveva subito un netto affievolimento già con l'entrata in vigore del codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015, con l'inserimento nel campo di applicazione di numerose attività soggette a controllo di prevenzione incendi, le quali in precedenza non avevano riferimenti specifici e quindi dovevano essere applicati i citati criteri generali. Inoltre, l'entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019 a decorrere dal 20 ottobre 2019 ha posto fine

al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica. Il citato decreto ha anche ampliato il campo di applicazione alle attività di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, aggiungendone altre al precedente elenco e introducendo, per molte di queste, l'obbligo di applicare il Codice come unico riferimento normativo.

Infine, per quanto concerne la sicurezza antincendio applicabile a tutti i luoghi di lavoro, tranne i cantieri, con l'entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 (c.d. «Decreto Minicodice») a decorrere dal 29 ottobre 2022, è stato individuato un quadro completo di regole tecniche comprendente tutte le casistiche che si possono presentare, che a seconda dei casi sono rappresentate dalle **regole tecniche di prevenzione incendi** per i luoghi di lavoro che ne sono dotati, dal **Minicodice** per i luoghi di lavoro a «basso rischio di incendio» e dal **codice di prevenzione incendi** per i luoghi di lavoro non dotati di specifica regola tecnica e per quelli non definiti «a basso rischio di incendio».

Per i luoghi di lavoro «a basso rischio di incendio» è fatta comunque salva la possibilità di applicare il Codice di prevenzione incendi, come d'altronde già previsto dall'articolo 2, comma 5 del D.M. 3 agosto 2015.

1.2. L'evoluzione dei criteri tecnici di prevenzione incendi

Il D.M. 10 marzo 1998, emanato in attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, è rimasto in vigore fino alla sua completa abrogazione disposta con decorrenza 29 ottobre 2022 dal D.M. 3 settembre 2021, che insieme agli altri due decreti (D.M. 1° settembre 2021, D.M. 2 settembre 2021) ha profondamente rinnovato la materia della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Il D.M. 10 marzo 1998 stabiliva i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indicava le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze. Il decreto forniva inoltre indicazioni sulla predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione, sui controlli e manutenzioni, sulle misure di protezione antincendio, sull'informazione e formazione antincendio, sulla pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio, sull'attività di formazione per i c.d. «addetti antincendio», ecc..

Con circolare 8 luglio 1998, n. 16 MI.SA. (*Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998) avente per oggetto «Decreto ministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti», erano stati forniti alcuni chiarimenti al fine di evitare erronee interpretazioni del decreto, tenuto conto della diretta correlazione con le disposizioni normative impartite con l'allora testo di riferimento sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro rappresentato dal D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994 - Supplemento Ordinario n. 141).

Prima del 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del D.M. 12 aprile 2019 recante «Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», il

IL DECRETO CONTROLLI (D.M. 1° SETTEMBRE 2021)

2.1. Premessa

Il D.M. 1° settembre 2021, recante «*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021, è in vigore dal 25 settembre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione).

Si tratta del primo di tre decreti adottati ai sensi dell'articolo 46, comma 3 dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i quali hanno totalmente aggiornato le disposizioni sulla sicurezza antincendio contenute nel vecchio D.M. 10 marzo 1998, abrogandolo completamente a decorrere dal 29 ottobre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021 (c.d. «Decreto Minicodice», l'ultimo dei tre decreti pubblicati).

In particolare, il D.M. 1° settembre 2021 è adottato secondo quanto previsto dall'articolo 46 (*Prevenzione incendi*), comma 3, lettera a), punto 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ove è stabilito che: «*Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: **lettera a) i criteri diretti atti ad individuare: [...] punto 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio** [...]».*

Il comma 1-bis del D.M. 1° settembre 2021, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 15 settembre 2022 relativo alle «*Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*» ha stabilito che le disposizioni previste all'articolo 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

Si deve tenere conto che la proroga prevista dal D.M. 15 settembre 2022 non riguarda le altre disposizioni del D.M. 1° settembre 2021, in particolare dell'articolo 3 e dell'articolo 5, per le quali è confermata l'entrata in vigore il 25 settembre 2022. Pertanto a decorrere dal 25 settembre 2022 si deve far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza dei presidi antincendio stabiliti nell'allegato I al D.M. 1° settembre 2021 e deve essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il registro dei

controlli. Inoltre, come chiarito con nota DCPREV prot. n. 15491 del 7 novembre 2022, possono essere riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione diretta alla prova d'esame orale prevista al punto 4.4 del paragrafo 4 dell'allegato II al D.M. 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro il 25 settembre 2022, siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.

Il D.M. 1° settembre 2021 è comunemente denominato «Decreto controlli», così come indicato anche nella circolare DCPREV prot. n. 14804 del 6 ottobre 2021, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sulla materia, avente per oggetto «*D.M. 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti*».

Il provvedimento stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, con le modalità stabilite nell'allegato II al decreto, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività.

Come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro ha l'obbligo, non delegabile, di effettuare la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del «*documento di valutazione dei rischi*» previsto dall'articolo 28. Tra i vari rischi oggetto della valutazione vi è il rischio incendio, che deve essere mitigato adottando misure di prevenzione e di protezione, tra cui gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, i quali necessitano di controlli e manutenzione a cura di tecnici qualificati per garantire l'affidabilità del loro funzionamento in caso di incendio.

L'innovazione più rilevante introdotta dal D.M. 1° settembre 2021 riguarda la qualificazione dei tecnici manutentori, stabilita in modo più oggettivo e rigoroso per definire il personale «*competente e qualificato*». Infatti, le precedenti disposizioni di cui al D.M. 10 marzo 1998 non indicavano i requisiti richiesti al personale incaricato, genericamente definito competente e qualificato.

L'importanza di quanto sopra risiede nel fatto che gli impianti e le attrezzature antincendio, dovendosi attivare solo in caso di emergenza, hanno la caratteristica di essere utilizzati molto raramente e pertanto, al fine di ridurre la probabilità di malfunzionamento, gli stessi devono essere oggetto di manutenzione e controllo con idonea frequenza. Ovviamente, l'utilizzo di personale qualificato aumenta la probabilità che la manutenzione e i controlli siano effettuati in modo efficace, assicurando la necessaria funzionalità ed efficienza. Come previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al datore di lavoro compete l'onere di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di affidamento di lavori, servizi, ecc., all'interno della propria azienda, secondo modalità indicate nello stesso articolo. Con l'introduzione della figura del tecnico manutentore qualificato i datori di lavoro si potranno ritenere maggiormente tutelati con la scelta di personale, in possesso dei requisiti tecnico professionali, cui affidare le attività di manutenzione e controllo dei presidi antincendi.

IL DECRETO GSA (D.M. 2 SETTEMBRE 2021)

3.1. Premessa

Il D.M. 2 settembre 2021, recante «*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 4 ottobre 2021, è in vigore dal 4 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione).

Si tratta di un decreto interministeriale, adottato dal ministro dell'interno di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall'articolo 46 (*Prevenzione incendi*), comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ove è stabilito che: «*Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: **lettera a) i criteri diretti atti ad individuare: [...] punto 4) criteri per la gestione delle emergenze; lettera b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione***».

In merito al provvedimento, comunemente denominato «Decreto GSA», sono stati forniti i primi chiarimenti con Circolare DCPREV prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021, avente per oggetto «*D.M. 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti*».

Inoltre, con nota DCPREV prot. n. 7826 del 31 maggio 2022 avente per oggetto «*D.M. 2 settembre 2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione*», sono state fornite le indicazioni procedurali per la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio, con riferimento all'articolo 5 e agli allegati III e IV e per l'accertamento dei requisiti, la formazione, l'abilitazione e l'aggiornamento dei formatori degli addetti antincendio, con riferimento all'articolo 6 e all'allegato V del D.M. 2 settembre 2021.

Il decreto si allinea le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con la «gestione della sicurezza antincendio» trattata nel Codice di prevenzione incendi al capitolo S.5, riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

Analogie con il Codice possono essere colte nel riferimento agli «occupanti» piuttosto che il numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l'obbligo di alcuni adempimenti e nel principio di «inclusione», il quale prevede che le diverse disabilità (p.e. fisiche, mentali o sensoriali) e le specifiche necessità temporanee o permanenti degli occupanti sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio. A tal proposito, infatti, nel piano di emergenza è presente il richiamo ad esplicitare sistematicamente le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.

Il D.M. 2 settembre 2021 fornisce le indicazioni relative all'informazione e formazione dei lavoratori, all'aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un'importante innovazione rappresentata dalla qualificazione e i requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.

Viene inoltre introdotta una periodicità massima di cinque anni per effettuare l'aggiornamento dei corsi per gli addetti antincendio, precedentemente non indicato in quanto l'articolo 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, sanciva l'obbligo di aggiornamento ma senza stabilire la periodicità.

In linea con quanto stabilito dal Codice di prevenzione incendi, la gestione della sicurezza antincendio viene suddivisa in due parti:

- 1) la gestione della sicurezza antincendio «in esercizio» riguarda l'adozione delle misure durante il normale utilizzo dell'attività (informazione, formazione, preparazione all'emergenza, esercitazioni, prove di evacuazione, manutenzione, controllo delle misure di sicurezza previste, ecc.);
- 2) la gestione della sicurezza antincendio «in emergenza» riguarda le azioni da attuare quando si verifica un incendio e prevede l'adozione del piano di emergenza.

Un'altra importante novità introdotta dal D.M. 2 settembre 2021 è rappresentata dal fatto che l'obbligo di redazione del piano di emergenza non è più valutato solo in relazione ai lavoratori, ma anche rispetto al numero degli occupanti (più di cinquanta persone) presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.

Si riporta nella tabella 3.1 la struttura del D.M. 2 settembre 2021, costituito da un articolato e da cinque allegati.

Tabella 3.1. *Struttura del Decreto GSA*

Parte del provvedimento	Articoli/paragrafi
Articolato	<ul style="list-style-type: none"> - Articolo 1 (<i>Campo di applicazione</i>) - Articolo 2 (<i>Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (allegati I e II)</i>) - Articolo 3 (<i>Informazione e formazione dei lavoratori (allegato I)</i>) - Articolo 4 (<i>Designazione degli addetti al servizio antincendio</i>)

IL DECRETO MINICODICE (D.M. 3 SETTEMBRE 2021)

4.1. Premessa

Il D.M. 3 settembre 2021, recante «*Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 29 ottobre 2021, è in vigore dal 29 ottobre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione).

Si tratta del terzo decreto interministeriale, adottato dal ministro dell'interno di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall'articolo 46 (*Prevenzione incendi*), comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, fa riferimento alla lettera a), punti 1 e 2, ove è stabilito che: «*Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: **lettera a) i criteri diretti atti ad individuare: punto 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; punto 2) misure precauzionali di esercizio; [...]***».

Il provvedimento è comunemente denominato «Decreto Minicodice», così come indicato anche nella Circolare DCPREV prot. n. 16700 del 8 novembre 2021, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sull'argomento, avente per oggetto «*DM 3 settembre 2021 recante "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti*».

Con decorrenza 29 ottobre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021, l'ultimo dei tre decreti pubblicati, si è proceduto alla completa abrogazione del D.M. 10 marzo 1998 recante «*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*».

Il decreto stabilisce i criteri generali finalizzati all'individuazione delle misure per evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono, in estrema sintesi, in tutti i luoghi di lavoro definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione dei cantieri, come di seguito descritto nel dettaglio.

Anche nel D.M. 3 settembre 2021, così come nel D.M. 2 settembre 2021, possono essere colte analogie con il Codice di prevenzione incendi nel riferimento agli «occupanti» piuttosto che il numero dei lavoratori e nel principio di «inclusione», il quale prevede che le diverse disabilità (p.e. fisiche, mentali o sensoriali) e le specifiche necessità temporanee o permanenti degli occupanti sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio. A tal proposito, infatti, è specificato al paragrafo 4 dell'allegato I, che il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.

4.2. Articolato

Il D.M. 3 settembre 2021 (Decreto Minicodice) si compone dell'articolato costituito da cinque articoli e di un allegato tecnico che contiene le indicazioni sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

L'**articolo 1** stabilisce il **campo di applicazione** del decreto, il quale, in estrema sintesi, si estende a tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri. Più precisamente, si riferisce ai luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62¹ del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008. Oltre a questi, sono esclusi dal campo di applicazione i mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci, i campi, i boschi ed i terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

L'**articolo 2** tratta la **valutazione dei rischi di incendio**, che deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell'articolo stesso e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI «Protezione da atmosfere esplosive», del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La valutazione dei rischi di incendio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a)², del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è un obbligo del datore di lavoro non delegabile, a seguito della quale è redatto un documento secondo quanto previsto dall'articolo 28³ del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

¹ L'articolo 62 (*Definizioni*), comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Il comma 2 esclude dal campo di applicazione i mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci, i campi, i boschi ed i terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

² L'articolo 17 (*Obblighi del datore di lavoro non delegabili*), comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che il datore di lavoro non può delegare le attività di valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 né la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

³ L'articolo 28 (*Oggetto della valutazione dei rischi*) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

LA PREVENZIONE INCENDI

5.1. Premessa

L'articolo 13 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139¹, stabilisce, al comma 1, che *«La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze»*. Il successivo comma 2 evidenzia la rilevanza interdisciplinare della prevenzione incendi, che si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione, compresi i settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti.

L'articolo 14 del D.Lgs. n. 139/2006, al comma 1, stabilisce che la prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che la esercita attraverso il Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si deve tenere presente che la competenza dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi riguarda indifferentemente tutte le attività soggette o non soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, così come tutte le attività classificabili o non classificabili come luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 richiama la funzione della prevenzione incendi e la relativa competenza esclusiva dei vigili del fuoco agli articoli 46 e 14. In particolare, l'articolo 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, al comma 1, che *«la prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire,*

¹ Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante *«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»* (G.U. n. 80 del 5 aprile 2006 – S.O. n. 83), è stato modificato prima dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017), entrato in vigore l'8 luglio 2017 e successivamente dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 (G.U. n. 258 del 6 novembre 2018 – S.O. n. 52), entrato in vigore il 21 novembre 2018.

secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente». La competenza esclusiva dei vigili del fuoco sulla prevenzione incendi è ribadita al comma 7², dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ove è precisato che «in materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 (del D.Lgs. n. 81/2008) trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

5.2. Le norme tecniche di prevenzione incendi

Nell'ambito della normativa in materia di prevenzione incendi, gli atti aventi rilevanza giuridica possono assumere in generale la forma di:

- **Leggi:** atti normativi approvati dai due rami del Parlamento secondo la procedura stabilita dalla Costituzione.
- **Decreti legislativi:** atti normativi aventi efficacia di legge, adottati dal potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento).
- **Decreti del Presidente della Repubblica:** atti del potere esecutivo che hanno funzione esplicativa e complementare della legge della quale costituiscono regolamento. I regolamenti sono provvedimenti di carattere normativo che disciplinano specifiche materie nei limiti stabiliti dalla legge.
- **Decreti ministeriali:** atti che possono regolare il funzionamento interno possono anche regolare rapporti con terzi. Nel campo della prevenzione incendi, con decreti del ministero dell'interno vengono approvate le regole tecniche di prevenzione incendi, di norma contenute come allegati agli stessi.
- **Circolari ministeriali:** sono atti interni della pubblica amministrazione, destinati unicamente a indirizzare e regolare in modo uniforme l'attività degli uffici dipendenti, nei confronti dei quali esercitano una funzione direttiva, e non hanno efficacia vincolante né possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione.

Oltre alle fonti sopra indicate, su vari argomenti possiamo avere anche **note ministeriali** di risposta a singoli **quesiti di prevenzione incendi**, le quali sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell'esame di casi analoghi.

Molto spesso, nella dizione comune si utilizzano indistintamente i termini relativi a norme o regole tecniche di prevenzione incendi, mentre in realtà si deve tener conto delle seguenti definizioni più precise associate a tale terminologia.

² L'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato sostituito con D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021) al Capo III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

LE NORME PENALI

6.1. Premessa

Ai responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi compete l'attuazione di tutti gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011, nonché l'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 6 del decreto. Oltre alle responsabilità connesse con le disposizioni di prevenzione incendi, per i luoghi di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, vi sono anche gli obblighi previsti a carico dei datori di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo caso, ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 è sufficiente la presenza di almeno una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione (secondo la definizione di «lavoratore» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008).

Al datore di lavoro competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 sulla valutazione dei rischi, sull'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, sul servizio di prevenzione e protezione, sulla formazione, sull'informazione e addestramento, sulla gestione delle emergenze, sui requisiti di sicurezza che deve possedere l'attività, sull'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, ecc.

6.2. Le principali disposizioni penali nell'attività di prevenzione incendi

Nell'ambito dell'attività istituzionale di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono applicabili numerose disposizioni di carattere penale, che possono essere riferite indifferentemente:

- alle **attività soggette o non soggette** ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;
- alle attività **classificabili o non classificabili come luoghi di lavoro** rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Inoltre, nell'ambito delle violazioni di rilevanza penale nell'attività di prevenzione incendi, i vari aspetti possono riguardare:

- i reati in materia di procedimenti amministrativi, come ad esempio, il reato di falsità ideologica in certificato, dichiarazioni mendaci, false attestazioni, ecc.;

- le violazioni di tipo procedurale, come ad esempio, l'omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la mancata presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio previste dall'articolo 20 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139;
- le prescrizioni di natura tecnica, come ad esempio, la mancanza dei requisiti di sicurezza di uno stabilimento, un impianto o un'attività in genere, previsti da norme o regole tecniche di prevenzione incendi.

6.2.1. Le figure coinvolte nei procedimenti

Nei procedimenti di prevenzione incendi possono essere coinvolti, come contravventori, vari soggetti come, ad esempio:

- i **responsabili dell'attività** (l'attività, come si è detto, può essere soggetta o non soggetta a controllo ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 oppure rientrante o non rientrante nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008);
- i **datori di lavoro**, nel caso in cui l'attività rientri nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008;
- i **professionisti**, i quali, nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, predispongono progetti, asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni, ecc.;
- gli **installatori**, che redigono la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- i **lavoratori**, che possono essere chiamati a rispondere, ad esempio, della mancata osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o del mancato utilizzo dei dispositivi di protezione messe a loro disposizione, per violazione dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008 con le sanzioni previste all'articolo 59 del decreto stesso.

Ad esempio, per quanto riguarda il reato connesso con il rilascio di false dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, previsto dall'articolo 19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., oppure di false certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della SCIA o dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio previsto dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2006, si possono individuare eventuali responsabilità penali a carico:

- del **responsabile dell'attività**, il quale attraverso la SCIA o l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, rende dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per quanto riguarda stati, qualità personali e fatti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le conseguenze penali e amministrative sono quelle previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché quelle di cui all'articolo 19, comma 6, e all'articolo 21 della Legge n. 241/1990;
- del **tecnico abilitato**, che firma, ai fini della SCIA, l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendio. In quest'ultimo caso le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsa

TERMINI E DEFINIZIONI

7.1. Premessa

Ai fini dell'applicazione dell'allegato I al D.M. 3 settembre 2021 (c.d. *Minicodice*)¹, il punto 2 stabilisce che i termini, le definizioni e i simboli grafici utilizzati sono quelli del capitolo G.1 dell'allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii..

Non è possibile quindi utilizzare le indicazioni contenute nel D.M. 30 novembre 1983, recante «*Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi*» relativamente a termini che possono essere definiti in modo differente.

Il Codice di prevenzione incendi fornisce al capitolo G.1 varie definizioni generali relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione dei contenuti, riportando in aggiunta nelle singole RTV altre particolari definizioni al fine di precisare ulteriori elementi o dati specifici.

Il Codice fa presente che per le definizioni non ricomprese si può fare riferimento in generale alle norme UNI, EN, ISO di riferimento e alla norma UNI EN ISO 13943:2017², che ha recepito, in lingua italiana, la norma europea EN ISO 13943:2017 assumendo così lo status di norma nazionale italiana.

7.2. Termini e definizioni

Di seguito si riportano le definizioni contenute nel capitolo G.1 del Codice elencate in ordine alfabetico, indicando eventuali sigle e simboli tra parentesi tonde e unità di misura tra parentesi quadre (ad esempio: Carico d'incendio specifico (q_f) [MJ/m²]):

- **A prova di fumo** (o di tipo a prova di fumo): locuzione che indica la capacità di un compartimento di limitare l'ingresso di fumo generato da incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti (p.e. scala a prova di fumo, vano a prova di fumo, percorso a prova di fumo, ecc.).
- **Affollamento**: numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Alimentazione di emergenza**: alimentazione di sicurezza o di riserva.

¹ (G.U. Serie Generale n. 259 del 29 ottobre 2021).

² La norma UNI EN ISO 13943:2017 «*Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario*» definisce la terminologia relativa alla sicurezza in caso di incendio.

- **Alimentazione di riserva:** sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di apparecchi utilizzatori o di parti di impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle persone.
- **Alimentazione di sicurezza:** sistema elettrico inteso a garantire l'alimentazione di apparecchi utilizzatori o parti dell'impianto elettrico necessari per la sicurezza delle persone³.
- **Altezza antincendio:** massima quota dei piani dell'attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (p.e. vani tecnici).
- **Altezza media:** media pesata delle altezze h_i di un locale con la proiezione in pianta della porzione di superficie A_i della superficie di altezza h_i : $h_m = \sum_i h_i A_i / \sum_i A_i$.
- **Ambito:** porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura⁴.
- **Apparecchio di erogazione** (della rete di idranti o erogatore): dispositivo antincendio, permanentemente collegato ad un sistema di tubazioni fisse, utilizzato per l'erogazione idrica, quali: idrante a colonna soprassuolo, idrante sottosuolo, idrante a muro e naspo.
- **Area a rischio specifico:** ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività⁵.
- **Area di influenza** (di un elemento): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (offset) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza R_{offset} .
- **Ascensore antincendio:** ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio⁶.
- **Ascensore di soccorso:** ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di servizio antincendio e, eventualmente, per l'evacuazione di emergenza degli occupanti.
- **Atmosfera esplosiva:** una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o di polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.

³ L'alimentazione di sicurezza risulta essere necessaria per alimentare gli impianti significativi ai fini della gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza, quali ad esempio illuminazione di sicurezza, gruppi di pompaggio antincendio, sistemi estrazione fumo, sistemi elettrici di ripristino delle compartimentazioni, impianti di rivelazione di sostanze o miscele pericolose, ascensori antincendio, ecc.. I sistemi di sicurezza e gli impianti dotati di alimentazione elettrica di sicurezza sono normalmente alimentati da una sorgente di alimentazione ordinaria che, in caso di indisponibilità o in situazioni di emergenza, viene sostituita automaticamente dalla sorgente di alimentazione di sicurezza.

⁴ L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia, ecc..

⁵ L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 oppure è riportata nelle regole tecniche verticali.

⁶ Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

APPENDICE NORMATIVA

8.1. Premessa

In questo capitolo si riportano i testi coordinati e commentati dei tre decreti adottati ai sensi dell'articolo 46, comma 3, dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare:

- Il testo del D.M. 1° settembre 2021 (c.d. «Decreto controlli»), recante «*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 ed entrato in vigore il 25 settembre 2022, coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. 15 settembre 2022 e con vari commenti e chiarimenti tra cui quelli forniti con la circolare DCPREV prot. n. 14804 del 6 ottobre 2021 e della nota DCPREV prot. n. 15491 del 7 novembre 2022.
- Il testo del D.M. 2 settembre 2021 (c.d. «Decreto GSA»), recante «*Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 ed entrato in vigore il 4 ottobre 2022, coordinato con vari commenti e chiarimenti tra cui quelli forniti con la circolare DCPREV prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021, la nota DCPREV prot. n. 7826 del 31 maggio 2022, la nota DCPREV prot. n. 12301 del 7 settembre 2022.
- Il testo del D.M. 3 settembre 2021 (c.d. «Decreto Minicodice»), recante «*Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 ed entrato in vigore il 29 ottobre 2022, coordinato con vari commenti e chiarimenti tra cui quelli forniti con la circolare DCPREV prot. n. 16700 del 8 novembre 2021.

8.2. D.M. 1° settembre 2021

Criteria generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (G.U. n. 230 del 25 settembre 2021)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «*Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto*» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42 recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.*»;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante «*Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*» e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «*Riaspetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*» e in particolare l'articolo 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o più decreti per la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/ CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*»;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante «*Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*»;

8.3. D.M. 2 settembre 2021

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante la «*Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento*» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante le «*Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto*» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 recante: «*Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*»;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante: «*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «*Norme in materia ambientale*»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'«*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o più decreti per la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare misure per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante l'«*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*»;

Vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante il «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante: «*Termini, definizioni*

8.4. D.M. 3 settembre 2021

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (G.U. n. 259 del 29 ottobre 2021)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «*Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto*», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*» e in particolare l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o più decreti concernenti la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifici nonché le misure precauzionali di esercizio;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante «*Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante «*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante «*Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante «*Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

9.1. Contenuti della WebApp

- **Normativa di riferimento** in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro coordinata e commentata.
- **Modulistica di prevenzione incendi** relativa alle istanze, segnalazioni, dichiarazioni e certificazioni di prevenzione incendi; modello di domanda ai sensi dei punti 4 e 5 dell'allegato II del D.M. 1° settembre 2021, per l'ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato; facsimile di verbale di sessione d'esame e di verbale di accertamento inerenti all'abilitazione dei formatori e degli addetti antincendio.

9.2. Normativa di riferimento riportata nella WebApp

Codice di prevenzione incendi

- D.M. 3 agosto 2015 «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*» e ss.mm.ii..
- D.M. 22 novembre 2022 «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico*».
- D.M. 14 ottobre 2022 «*Modifiche [...] al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*».
- D.M. 19 maggio 2022 «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione [...]*».
- D.M. 30 marzo 2022 «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili [...]*».
- D.M. 24 novembre 2021 «*Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi*».
- D.M. 14 ottobre 2021 «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del*

Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi [...]».

- D.M. 29 marzo 2021 «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie*».
- D.M. 10 luglio 2020 «*Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*».
- D.M. 15 maggio 2020 «*Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa*».
- D.M. 6 aprile 2020 «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015*».
- D.M. 14 febbraio 2020 «*Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi*».
- D.M. 18 ottobre 2019 «*Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*».
- D.M. 12 aprile 2019 «*Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*».

Criteri generali di sicurezza antincendio D.M. 10 marzo 1998

- D.M. 10 marzo 1998 «*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*» e ss.mm.ii..
- Circolare 8 luglio 1998, n. 16 MI.SA. «*Decreto ministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti*».

Decreto controlli

- D.M. 1° settembre 2021 «*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*» e ss.mm.ii..
- D.M. 15 settembre 2022 «*Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*».
- Nota DCPREV prot. n. 14804 del 6 ottobre 2021 «*D.M. 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti*».
- Nota DCPREV prot. n. 15491 del 7 novembre 2022 «*decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la*

